

Le autocertificazioni

Art. 18, legge n. 241/1990 smi

Ratio e funzione

- L'art. 18 è l'espressione dei principi di **non aggravamento del procedimento** (art. 1, comma 2) e di **efficienza**. La sua funzione è quella di eliminare l'onere per il cittadino di dover presentare certificati che la PA già possiede o che può facilmente reperire.
- Il cittadino non deve fornire alla PA informazioni che la PA ha già.
- **Decertificazione:** nei rapporti con la PA, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (D.P.R. 445/2000).

Il funzionamento: acquisizione d'ufficio (comma 2)

Il comma 2 stabilisce un obbligo per l'amministrazione procedente:

- 1. Dati già in possesso:** se la PA procedente ha già i dati, deve usarli senza chiederli nuovamente.
- 2. Dati in possesso di altre PA:** l'amministrazione procedente è tenuta ad acquisire d'ufficio i documenti o i dati necessari per l'istruttoria presso le altre amministrazioni.
- 3. Onere dell'interessato:** il privato deve solo fornire gli elementi minimi necessari per permettere alla PA di rintracciare i dati (es. indicare presso quale Comune è registrato un atto).

Il superamento dell'onere documentale

- **Il rinvio al D.P.R. 445/2000:** l'art. 18 recepisce nel procedimento generale le norme sul Testo Unico della documentazione amministrativa.
- **Misure Organizzative:** le PA non hanno solo il dovere di accettare le autocertificazioni, ma **devono organizzarsi internamente** (banche dati, protocolli informatici) per rendere effettivo il passaggio di informazioni tra enti.
- **Funzione:** attuazione del principio di **efficienza** e della **cittadinanza digitale**.

L'acquisizione d'ufficio (commi 2 e 3)

- **Il dovere del RdP:** i documenti attestanti atti, fatti o stati sono acquisiti d'ufficio se:
 1. sono già in possesso dell'amministrazione precedente;
 2. sono detenuti da altre PA (es. il Comune che chiede i dati catastali all'Agenzia delle Entrate).
- **Onere di collaborazione del privato:** il cittadino non deve più portare il documento, ma deve fornire gli elementi minimi per la ricerca (es. "il titolo di studio è stato conseguito presso l'Università X").
- **Accertamento d'ufficio** (c. 3): la PA non può chiedere al cittadino di provare ciò che la PA stessa è tenuta a certificare per legge.

La semplificazione nei benefici economici (comma 3-bis)

Ambito di applicazione: procedimenti per incentivi, sovvenzioni, prestiti, ma anche autorizzazioni e nulla osta.

- La **regola della «sostituzione»**: le autocertificazioni e l'acquisizione d'ufficio sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi (es. onorabilità) e oggettivi.
- Le **Eccezioni**: restano esclusi dalla semplificazione:
 1. la documentazione Antimafia (normativa speciale inderogabile);
 2. la documentazione tecnica specifica necessaria per valutare il beneficio (es. perizie, progetti architettonici, business plan).